



Roma, 22 marzo 2012

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

Servizio centrale per la gestione delle risorse umane

Prot. n. 749/ris

Alle Divisioni 9[^], 11[^], 12[^], 13[^], 14[^] e 15[^]

SEDE

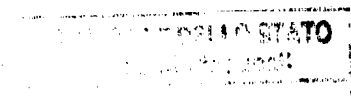
Alla Divisione 4[^] - COA SEDE

Ai Comandi regionali

LORO SEDI

e p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali

SEDE



2 MAR 2012

593

Oggetto: Attribuzione di assegni *una tantum*, per l'anno 2011, al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 novembre 2011, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 I-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

Premessa

L'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto alcune disposizioni che incidono sul trattamento economico, tra gli altri, del personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, per gli anni 2011, 2012 e 2013.

In particolare, per il suddetto triennio, i commi 1 e 21, del citato articolo 9, stabiliscono, rispettivamente, che:

- a) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, compreso quello accessorio, nel quale rientrano anche emolumenti peculiari previsti per il personale del Comparto sicurezza e difesa;
- b) non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo sulla base della percentuale annualmente definita dall'ISTAT, previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché gli effetti economici derivanti dalla progressione automatica degli stipendi per scatti e classi e quelli derivanti dalle progressioni di carriera comunque denominate.

Al fine di tenere conto della specificità del personale del Comparto sicurezza-difesa, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, già in fase di conversione del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, avvenuta con la legge 122/2010, l'articolo 8, comma li-bis, del medesimo decreto, aveva previsto l'istituzione di un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro **annui** per ciascuno degli anni 2011 e 2012, volto ad assicurare la perequazione delle misure previste dall'articolo 9 comma 21, ossia la mancata corresponsione derivante dalle promozioni per tutto il

predetto personale, dai richiamati adeguamenti retributivi in base alla percentuale ISTAT nonché dalle classi e scarti maturati dal personale dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione dello stesso importo per l'anno 2013 ed ha, contestualmente, esteso la destinazione del medesimo fondo anche al finanziamento di assegni *una tantum* per la perequazione di alcuni emolumenti peculiari previsti per il personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse ai rispettivi ordinamenti, ricomprese nel richiamato divieto di superamento del trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno nel 2010.

Tali indennità peculiari sono state individuate nell'assegno di funzione, nell'incremento parametrico connesso all'anzianità di servizio, nel cosiddetto "trattamento dei 13/15 e dei 23/25 anni" e nelle indennità operative non connesse a progressioni in carriera.

Lo stesso articolo 8, comma li-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, e il richiamato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, hanno rinviato l'individuazione della misura dell'assegno e la ripartizione delle risorse complessive del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, con D.P.C.M. del 27 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2011, sono state ripartite tra le Amministrazioni interessate le risorse del Fondo disponibili per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed è stata rinviata a decreti ministeriali la determinazione dell'assegno *una tantum* da corrispondere al personale interessato delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le esigenze del Corpo forestale dello Stato, sono stati assegnati euro 5.750.454, euro 4.091.526, euro 1.950.037, rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 150 in data 15 novembre 2011, adottato in attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati individuati per l'anno 2011, gli assegni *una tantum* da corrispondere al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, del richiamato decreto legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011.

Il suddetto decreto ministeriale, analogamente a quanto contenuto nei corrispondenti decreti relativi alle altre Forze di polizia, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha previsto anche specifici criteri e modalità attuativi finalizzati ad assicurare un'applicazione omogenea per tutto il personale interessato, anche per evitare disallineamenti nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

Attribuzione di assegni *una tantum* per l'anno 2011 al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato.

1) Ambito oggettivo

Secondo quanto previsto nel predetto decreto ministeriale, gli assegni *una tantum* sono riferiti ai seguenti istituti:

- a) assegno di funzione (*emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualificarivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito*);

- b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica, senza demerito (*trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 15 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito*);
- c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (*trattamento economico - parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo 10 anni, o assistente capo dopo 8 anni, di servizio nella qualifica*);
- d) indennità operative non connesse a progressioni in carriera (*indennità corrisposte al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica*);
- e) progressioni di carriera comunque denominate (*incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011*). Come previsto anche nelle premesse del citato decreto ministeriale ed in coerenza con gli indirizzi applicativi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 12, del 15 aprile 2011, sono invece escluse dagli assegni *una tantum*, in quanto non rientrano tra le misure di "congelamento" retributivo, i passaggi da un ruolo ad un altro a seguito di concorso nonché il conferimento di qualifica conseguente alla frequenza di corsi di formazione iniziale ovvero in caso di immissione in ruolo;
- f) classi e scatti di stipendio (*incremento stipendiale, per classi e scatti, maturato ogni due anni di servizio dal personale dirigente e direttivo con trattamento dirigenziale*);
- g) applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*incremento retributivo annuale a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'ISTAT*).

Il citato decreto ministeriale ha stabilito che l'entità degli assegni *una tantum* riferiti ai predetti istituti, ad eccezione di quello di cui alla lettera g), sia commisurata agli importi dei corrispondenti emolumenti riferiti all'attività di servizio, i cui effetti economici maturati nel 2011 sono "congelati", ai sensi dei richiamati commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'entità dell'assegno *una tantum* riferito invece ai meccanismi di adeguamento retributivo su base ISTAT, di cui alla richiamata lettera g), è pari all'incremento dello 0,75 per cento della retribuzione in godimento al 31 dicembre 2010, corrispondente all'aumento percentuale della cosiddetta "vacanza contrattuale" applicata al restante personale, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2) Ambito soggettivo

Il predetto decreto ministeriale individua i destinatari degli assegni *una tantum* per l'anno 2011 in relazione ai singoli istituti di riferimento.

Pertanto, per l'anno 2011, sono destinatari dell'assegno *una tantum*, nell'entità sopra indicata, oltre a tutto il personale dirigente e direttivo con trattamento dirigenziale del Corpo forestale dello Stato, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e alle classi e agli scatti di stipendio, anche quello che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, matura i requisiti per l'accesso agli istituti, come sopra specificato, relativi:

- a) all'assegno di funzione;
- b) al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado;
- c) agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni;
- d) alle indennità operative non connesse a progressioni in camera;

Si precisa che sono destinatari dell'assegno *una tantum* per l'anno 2011 gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che conseguono la promozione, anche per merito straordinario, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, anche se formalizzata in data successiva.

Non è destinatario dell'assegno *una tantum* per l'anno 2011 il personale promosso con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, atteso che allo stesso non si applicano gli effetti del "congelamento" retributivo, come specificato dallo stesso decreto ministeriale.

Analogamente, non è destinatario il personale che acquisirà la qualifica superiore con decorrenza giuridica successiva al 31 dicembre 2011.

Il personale che matura il diritto agli istituti sopra richiamati nell'anno 2012 e quello già destinatario per l'assegno *una tantum* per il 2011, sarà ricompreso nel nuovo decreto ministeriale di determinazione dell'entità dell'assegno *una tantum* per l'anno 2012, in relazione alle risorse già previste per il medesimo anno dal citato D.P.C.M. del 27 ottobre 2011, nonché a quelle aggiuntive eventualmente assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2011.

3) Effetti economici e trattamento fiscale e contributivo

Gli assegni *una tantum* in argomento sono corrisposti con distinti assegni per ciascun istituto cui fanno riferimento per l'anno 2011.

Si precisa che il riferimento agli istituti, i cui effetti economici sono "congelati," è stato utilizzato ai soli fini della determinazione dell'entità dell'assegno "*una tantum*".

L'entità degli assegni *una tantum* per l'anno 2011, commisurata agli istituti sopra richiamati, è proporzionata al periodo dell'anno in cui si sono verificati, per l'interessato, gli effetti del "congelamento", di cui ai citati commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Pertanto, al personale che avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell'incremento economico il 1° gennaio 2011 sarà corrisposto un assegno *una tantum* commisurato al trattamento "congelato" per l'intero anno, mentre, ad esempio, al personale che avrebbe maturato il medesimo incremento il 1° luglio 2011, l'entità dell'assegno sarà adeguata al corrispondente ridotto periodo di "congelamento".

Si segnala che il richiamato incremento dello 0,75 per cento della retribuzione riferito al "congelamento" dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica sulle misure delle pertinenti voci retributive, vigenti per l'anno 2010, come di seguito indicate:

- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- indennità di posizione;
- indennità perequativa;
- indennità pensionabile;
- indennità operativa.

I valori degli elementi della retribuzione innanzi elencati rimangono, in ogni caso, quelli discendenti dall'applicazione, per l'anno 2010, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010 in considerazione che il calcolo dello 0,75 per cento sulle predette voci ha come finalità quella di individuare la misura dell'*una tantum* da corrispondere al personale interessato.

In relazione alla loro natura, gli assegni *una tantum*, per tutti gli istituti considerati, non sono utili né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente ai fini degli effetti di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B).

Si precisa, inoltre, che gli assegni *una tantum* rientrano nel calcolo del trattamento economico complessivo ai fini dell'applicazione del comma 2 del succitato articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 che prevede la riduzione del 5 per cento e del 10 per cento della quota eccedente, rispettivamente, i 90.000 e 150.000 euro.

Si fa presente, infine, come specificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella circolare del 15 aprile 2011, sopra menzionata, che le voci variabili della retribuzione (es. missioni, trasferimenti, FESI) non incidono sul trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all'articolo 9, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010.

4) Istruzioni operative

Gli Uffici centrali e periferici competenti per i singoli istituti forniscono i dati relativi al personale interessato dalle misure de quibus. La Divisione 11[^] riceve l'elenco del citato personale, per quantificare gli effetti delle predette previsioni normative sugli appartenenti al Corpo in servizio e in quiescenza e per provvedere agli adempimenti necessari al successivo pagamento, che avverrà tramite s.p.t. del ministero dell'Economia e delle Finanze.

In considerazione del fatto che l'assegno *una tantum* ha natura accessoria e pertanto non è equiparabile alle voci fisse e continuative del trattamento economico dei dipendenti, si evidenzia che quest'ultimo non subirà, allo stato attuale, alcuna variazione.

La Divisione 9[^] è competente per gli adempimenti necessari ai fini della corretta eventuale applicazione del comma 2 dell'articolo 3 del D.M. 15 novembre 2011, gli importi da corrispondere distinti per capitoli e istituti.

Sarà cura della Divisione 11[^] trasmettere alle Divisioni 12[^], 13[^] e 14[^], per opportuna conoscenza, l'elenco nominativo dei singoli assegni.

La Divisione 9[^] avrà cura di comunicare l'avvenuta disponibilità di cassa, al fine di poter stabilire la mensilità dalla quale iniziare a corrispondere gli assegni in parola, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale in argomento.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone

